

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3459-A}

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -
PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore: PERUGINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

Presentato il 4 febbraio 1986

Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15,
recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e fore-
stale nel territorio della regione Calabria

Presentata alla Presidenza il 27 febbraio 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, al nostro esame, prevede interventi nel settore idrogeologico e forestale nella regione Calabria, anche per l'anno 1985. Tale intervento finanziario del Governo, in assenza di una legge organica, si ripete ogni anno con grave malessere e notevole disappunto degli organi regionali, delle forze politiche, dei sindacati e degli imprenditori, i quali, da anni, attendono l'approvazione di una legge più complessiva, con precisi obiettivi finalizzati alla presentazione di piani e programmi socio-economici pluriennali. Infatti, i Governi presieduti da Spadolini, Forlani, Fanfani e Craxi, hanno provveduto, con decreti-legge nel 1981, 1982, 1983 e 1984 ad assegnare alla Calabria, rispettivamente, 160, 200, 240 e 260 miliardi per fronteggiare la situazione occupazionale forestale, prevalentemente nelle zone interne, della regione. Occorre tenere presente che su 498 comuni della Calabria ben 306 sono interessati all'intervento idrogeologico e forestale.

Per dare una migliore e definitiva sistemazione a tale intervento, il Governo Craxi, d'intesa con gli organi della regione e con le organizzazioni sindacali, con l'accordo sul costo del lavoro, nel febbraio 1984, decise di dotare la regione Calabria di un provvedimento di legge pluriennale e più organico, per piani di bacino, che comprendesse interventi nei settori della difesa del suolo, della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, delle connesse infrastrutture civili (interventi, questi, che incidessero, anche, nei comparti agricolo e turistico), nonché iniziative economiche e produttive nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, della scuola, dei servizi e delle aziende in crisi. Di qui la presentazione del disegno di legge n. 1000 del 26 ottobre 1984 e la previsione nella Tabella C della Finanziaria 1985, di una assegnazione di fondi di 500 miliardi per il

1985, di 750 miliardi per il 1986 e di 850 miliardi per il 1987. Purtroppo, a tutt'oggi, quel disegno di legge, approvato dal Senato il 3 ottobre 1985, è ancora giacente nella Commissione bilancio con il n. 3197.

Il Governo, di fronte agli impegni assunti con il Parlamento e con la regione, ha inteso oggi presentare questo decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, al fine di corrispondere, in via posticipata, 300 miliardi, quale quota parte dei 500 miliardi prevista dal bilancio dello Stato 1985.

Si tratta, quindi, di un ulteriore provvedimento tampone che, in un certo senso, mortifica le legittime aspettative della Calabria, ma che, necessariamente, doveva essere emanato dal Governo per fare recuperare alla Regione le spese già sostenute per l'anno 1985, in attuazione del programma annuale esecutivo, richiamato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge.

Credo di potere affermare che a fianco del decreto-legge, deve essere mantenuto l'impegno, più volte assunto in tale materia dal Parlamento e dal Governo, per una rapida approvazione del disegno di legge n. 3197, evitando, così, che la Calabria possa apparire come una regione perennemente in crisi, destinata a ricevere, di anno in anno, l'assegnazione di fondi solo per pagare il lavoro agli addetti del settore idraulico-forestale, e non invece una regione in grado di produrre piani e programmi per il suo sviluppo.

Per questi motivi si chiede la conversione del decreto in esame nel testo così come modificato dalla Commissione Bilancio al fine di rendere il testo più coerente, di migliorare alcune disposizioni (elevando a 304 miliardi lo stanziamento complessivo) e di rendere la normativa recata dal decreto più compatibile con gli interventi previsti dal disegno di legge numero 3197.

PASQUALE PERUGINI, *Relatore.*

TESTO
DEL GOVERNO

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, sostituire la cifra: 280 con la seguente: 300;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'attestazione del Presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli Enti concessionari.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: risorse naturali sopprimere le parole: con particolare riguardo alle zone interne;

al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole da: con particolare riguardo a: dei terreni contermini;

al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole da: agropastorali fino a: incendi boschivi con le seguenti: agropastorali e zootecniche e la valorizzazione turistica;

al comma 1, sopprimere la lettera e);

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la redazione del piano generale di interventi e dei relativi piani organici e programmi esecutivi indicati al

precedente comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente alle lettere *a)* e *b)*, nonché del piano economico forestale di cui al successivo articolo 3, la Regione si avvale, previa costituzione di un comitato tecnico di coordinamento, oltre che dei propri uffici, del corpo forestale dello Stato, degli uffici decentrati della cessata Cassa per il mezzogiorno, degli istituti delle università calabresi;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per gli oneri connessi con quanto indicato al precedente comma è attribuito alla regione un contributo di lire 4 miliardi da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire la cifra: 300 con la seguente: 304.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

Identico.

Decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 280 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria sulle spese dalla stessa sostenute nel 1985 per il proseguimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

ARTICOLO 2.

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, la regione medesima è autorizzata a predisporre un piano generale di interventi, nonché i relativi piani organici e programmi esecutivi, coordinati con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, finalizzati a valorizzare le risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, e a completare gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955,

n. 1177, e 28 marzo 1968, n. 437, mediante l'esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini, con particolare riguardo agli interventi manutentori e correttivi dei corsi d'acqua e alla difesa dei terreni contermini;

b) il consolidamento e trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto e ad alto rischio sismico, nonché la prevenzione e l'adeguamento antisismico;

c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname da opera, nonché l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti al demanio statale e a quello regionale;

d) l'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata, mediante la conversione boschiva ed il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e la valorizzazione turistica, compresa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;

e) le opere civili di limitata entità strettamente complementari all'esecuzione e alla gestione delle attività sopra indicate.

2. Per la predisposizione dei piani organici e dei programmi esecutivi di cui al comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente ai punti a) e b), nonché per la relazione del piano economico previsto dall'articolo 3, è attribuito alla regione un contributo di lire 20 miliardi, da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati.

ARTICOLO 3.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la regione redige un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

2. Tale piano, corredato dalla documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, individua le caratteristiche e il ruolo delle coperture vegetali, gli obiettivi produttivi e di trasformazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente, privilegiando forme associate di impresa con capitale pubblico e privato.

ARTICOLO 4.

1. All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1986.

COSSIGA

CRAXI — ROMITA — GORIA —
PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI